

**Tribunale di Pavia**

**SEZIONE TERZA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. .../2021 promossa da:

tra

L.Z. (C.F. (...)), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore B.P.M., elettivamente domiciliata in Dorno, Via Padova n. 3, presso lo studio dell'Avv. ...del Foro di Pavia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata

PARTE ATTRICE

e

F.B. (C.F. (...)), nato a C. P. (P.) il (...) e residente in O. (M.), C. G.

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato L.Z. conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale F.B. chiedendo la condanna di quest'ultimo a risarcire il pregiudizio patrimoniale ed extrapatrimoniale subito, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore P.M.B., per il mantenimento di quest'ultimo, quantificato nella somma di euro 110.000,00 o quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali. Domandava, inoltre, di condannare F.B. a corrispondere la somma di 7.836,00 euro, o quella da accertarsi in corso di causa, a titolo di contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute dall'attrice in favore del figlio P.M.B.. Infine, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale endofamiliare patito dal minore e quantificato nella somma di 100.000,00 euro o quella ulteriore da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali.

A sostegno delle domande evidenziava che, nonostante il riconoscimento di P.M., il Sig. B. si è totalmente disinteressato dello stesso, costringendola così a provvedere da sola al mantenimento del minore, nonché al pagamento delle spese straordinarie. Deduceva, altresì, che l'assenza del padre aveva procurato al figlio un grave nocimento emotivo e, privandolo di attività realizzatrici della persona, lo ha condotto ad una vita qualitativamente inferiore rispetto a quella di cui avrebbe potuto godere con il sostegno economico e morale della figura paterna.

Nel giudizio così incardinato il convenuto non si è costituito ed è rimasto, quindi, contumace.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2022 con assegnazione del solo termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.

Il presente giudizio concerne le conseguenze risarcitorie, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal mancato assolvimento da parte di B.F. dei doveri genitoriali nei confronti del figlio P.M.B., da lui riconosciuto al momento della nascita (doc. n. 1).

In merito alle conseguenze patrimoniali, giova ricordare che il dovere di mantenere i figli ex art. 316bis c.c. perdura sino al conseguimento della loro indipendenza economica e grava su entrambi i genitori in misura proporzionale alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. Trattandosi di un'obbligazione solidale, il genitore che ha assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro ha diritto di regresso per la corrispondente quota ex art. 1299 c.c. (v., ex multis, Cass. 15063/2000).

Nel caso di specie, è pacifico che la madre L.Z. si sia adoperata in via esclusiva al mantenimento del figlio, senza ricevere alcun contributo economico da parte del padre. Va, inoltre, precisato che sebbene parte attrice domandi il risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale subito per l'omessa contribuzione, non fornisce alcuna dimostrazione dell'effettivo e concreto danno subito a seguito dell'inadempimento del dovere genitoriale.

Le somme spettanti a parte attrice sono, quindi, dovute non a titolo di risarcimento del danno, ma per la refusione delle spese di mantenimento del minore, le quali - sulla base di una valutazione equitativa - devono essere parametrare agli esborsi presumibilmente sostenuti in ordine ai bisogni infantili ed adolescenziali del figlio che la stessa deve aver provveduto a garantirgli nel corso della sua vita.

Alla luce delle condizioni economiche della madre per come emerse dalle risultanze probatorie e del presumibile reddito da agricoltore del padre, si stima equo riconoscere l'importo mensile richiesto pari a 300 euro. Tuttavia, la somma domandata non corrisponde ai calcoli illustrati da parte attrice, la quale ricava l'importo di 110.100,00 euro moltiplicando l'importo base mensile di 300 per 367 mesi corrispondenti a quelli vissuti da P.M. dalla nascita fino all'instaurazione del giudizio. In realtà, il totale di tali mesi è soltanto 183: la somma indicata nell'atto di citazione deve, dunque, essere rideterminata nella misura di 54.900,00 euro.

In merito alle spese straordinarie sostenute a favore del figlio, si osserva che anch'esse gravano su entrambi i genitori. In tema di riparto di tali spese straordinarie, la giurisprudenza ritiene che il concorso dei genitori non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi (cfr. Cass. 35710/2021). Tuttavia, in assenza di elementi tali da poter determinare in maniera puntuale la capacità reddituale del sig. B., si reputa equo porre a carico di ciascuno la misura del 50%.

Si tratta di spese solo in parte documentate e, quindi, provate da parte attrice, in quanto tra i documenti prodotti non figurano quelli relativi alle spese asseritamente sostenute per il percorso psico-pedagogico presso il Centro Paolo VI e per l'attività sportiva. Inoltre, non sono adeguatamente provate neppure le spese relative ai libri scolastici. Da un lato, l'unico scontrino chiaramente visibile e riferibile a libri scolastici presenta l'importo di 13,30 euro; dall'altro lato, l'elenco dei libri scolastici

non è sufficiente a dimostrare che proprio la sig.ra Z. si sia fatta carico del pagamento degli importi indicati (v. doc. n.11).

L'ammontare totale di tali spese ammonta, pertanto, a 9.611,3 euro, anziché a 15.672,00 euro. Essendo parte convenuta tenuta a rimborsare il 50% della suddetta somma dovrà corrispondere un importo pari a 4.805,65 euro. Si precisa che le fatture relative alle spese dentistiche ammontano complessivamente a 7.759 euro, ma, stante il principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato, non è possibile riconoscere un importo superiore a quanto richiesto (v. doc. n.7).

Le domande promosse da Z.L. per il pagamento delle spese relative al mantenimento del figlio e alle spese straordinarie devono, dunque, essere parzialmente accolte per un importo ridotto, rispetto a quanto richiesto, e pari a 59.705,65 euro, oltre agli interessi legali ex art. 1284, co.1, c.c. dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.

I detti importi vengono calcolati all'attualità, attesa la difficoltà d'individuare la decorrenza della rivalutazione, in assenza d'indicazioni da parte dell'attrice.

Per quanto concerne i pregiudizi non patrimoniali lamentati da parte attrice viene, invece, in rilievo una fattispecie di illecito c.d. endofamiliare, inteso come il nocimento che il figlio subisce a causa del mancato adempimento da parte del convenuto dei doveri genitoriali. Questi ultimi traggono fondamento non solo dagli artt. 316 e 316-bis del codice civile e dagli artt. 2 e 30 della Costituzione, ma anche da fonti sovranazionali, come l'art. 24 della Carta di Nizza.

La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare si basa proprio sull'automatismo tra responsabilità genitoriale e nascita: gli obblighi genitoriali di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli derivano esclusivamente dalla generazione, a prescindere dal riconoscimento formale dello status, il quale comunque sussiste nel caso di specie.

A tal proposito, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui: "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass. n. 3079/2015, nello stesso senso, in motivazione, anche Cass. 5652/2012 e Cass. 22496/2021).

Il diritto a beneficiare del sostegno delle figure genitoriali trae fondamento, altresì, dall'art. 29 Cost., che tutela i diritti della famiglia e deve essere inteso "nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto genitoriale ispira, generando bisogni e doveri, ma anche dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati" (Cass. 8827/2003).

Tale illecito da privazione della figura paterna determina un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, che investe lo sviluppo e la progressiva formazione della personalità del danneggiato.

Con specifico riferimento al pregiudizio relativo al peggioramento delle condizioni di vita, tale da determinare una vita "qualitativamente inferiore", parte della giurisprudenza ritiene che il richiedente non possa limitarsi a dedurre il contegno inadempiente ai doveri genitoriali, ma debba altresì provare se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta assenza della figura genitoriale (cfr. Trib. Bolzano, 13/03/2020, n. 286; Trib. Savona, 13/01/2020, n. 50).

Al riguardo deve, in particolare, richiamarsi un precedente del Tribunale di Roma secondo cui il risarcimento spetta a condizione che "siano state dimostrate rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione non è, quindi, sufficiente, allo scopo risarcitorio, dedurre che il genitore inadempiente fosse o fosse stato un dirigente della p.a. senza specificare e provare il tenore di vita del genitore predetto, le sue condizioni reddituali e patrimoniali, le sue condizioni sociali, e le opportunità od i traguardi cui la vittima avrebbe potuto aspirare ove il genitore avesse onorato i propri doveri parentali, nonché le concrete condizioni in cui essa è vissuta, potendo contare solo sul rapporto affettivo, economico, sociale e relazionale dell'altro genitore" (Trib. Roma, 01/08/2019, n. 15949; v., altresì, Trib. Roma, 01/08/2019, n. 15946 e Trib. Roma, 4/02/2011).

Nel caso che occupa, non vi è prova del diverso tenore di vita di cui avrebbe potuto godere il figlio in assenza del disinteresse paterno, in quanto non è dimostrato che il figlio avrebbe potuto e voluto intraprendere un ciclo di studi diverso o porre le basi per un determinato percorso lavorativo.

Per contro, la circostanza che il padre svolgesse il lavoro di agricoltore, lascia presumere - in assenza d'indicazioni più specifiche sulla condizione reddituale e sociale del padre - che il figlio non avrebbe potuto beneficiare, perlomeno dal punto di vista economico, di un tenore di vita significativamente distante rispetto a quello vissuto. Parte attrice, inoltre, sostiene che il figlio abbia dovuto intraprendere una terapia psicologica, della quale, tuttavia, non vi è alcun riscontro probatorio. Come già illustrato, sebbene nell'elenco delle spese straordinarie compaia la voce "Centro Paolo VI (Percorso psico pedagogico)" tra i documenti prodotti non vi è traccia dell'asserita spesa.

In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che il totale disinteresse del padre abbia provocato per il minore un pregiudizio in termini di sofferenza e turbamento emotivo. La mancanza della figura paterna nel percorso di vita è, infatti, senz'altro idonea a causare una sofferenza psicologica e a determinare una crescita personale ed emotiva meno armoniosa rispetto a quella di cui il soggetto avrebbe potuto godere con il supporto del padre, essendo stato privato di quelle attività realizzatrici della persona che contribuiscono ad un equilibrato sviluppo psico-fisico. Per di più, va considerato che il travaglio emotivo per l'assenza della figura paterna si sviluppa soprattutto nel periodo infantile e adolescenziale, quando il minore ha necessità di punti di riferimento e di confronto durante la crescita.

Del resto, costituisce fatto notorio e desumibile dalla comune esperienza che l'assenza di una figura genitoriale segna negativamente la crescita di ogni persona e genera un senso di frustrazione e di rifiuto tale da minare la fiducia che il singolo nutre nella vita e nelle proprie capacità relazionali. Al riguardo la giurisprudenza ritiene, infatti, che per la prova di tale danno sia sufficiente ricorrere a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza (cfr. Trib. Ravenna, 13/05/2019; App. Napoli, 15/05/2019; Trib. Matera, 07/12/2017).

Per le ragioni esposte, questo giudice decide di accogliere la domanda relativa al danno non patrimoniale da privazione del rapporto parentale sotto il profilo del pregiudizio emotivo sofferto dal figlio, in quanto l'assenza della figura paterna ha privato il minore di un punto di riferimento fondamentale per uno sviluppo armonioso della sua identità e per una piena realizzazione della sua persona.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno di cui si tratta, occorre ricordare che la recente giurisprudenza tende a servirsi della voce prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano relative alla liquidazione del danno da morte del genitore, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso (cfr. Trib. Reggio Emilia, 8/2/2018; Trib. Torino, 5/6/2014; Trib. Milano, 23/7/2014). Pertanto, parte della giurisprudenza suggerisce - in maniera condivisibile - un ampio ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., stante l'impossibilità di ancorare tale pregiudizio a precise quantificazioni in moneta e vista la necessità di rideterminare l'importo tabellare sulle base delle circostanze concrete (cfr. Trib. Roma, 17/6/2019; Trib. Ravenna, 13/5/2019; Trib. Rimini, 3/2/2018). Tra queste circostanze, possono essere valorizzate, a titolo esemplificativo, la durata e il livello d'assenza materiale e affettiva del padre, l'effettiva consapevolezza dell'abbandono, la recuperabilità del rapporto genitoriale e la presenza di altre figure parentali (v. Trib. Modena, 22/4/2020). Posto ciò, questo giudice ritiene che il valore tabellare di riferimento debba essere ridotto, tenendo conto nel caso di specie del lasso temporale in cui si è manifestato il disinteresse paterno, della giovane età del ragazzo tale da poter ancora consentire instaurazione di un rapporto con il padre e della circostanza che il minore abbia potuto, perlomeno, beneficiare dell'assistenza morale e materiale della madre. Si decide, dunque, di riconoscere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale una somma pari a 1/4 di quella minima prevista dalle tabelle di Milano per il decesso di un genitore (168.250,00 euro), e pertanto la somma di 42.062,5 euro, che viene liquidata all'attualità.

All'importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato, vanno aggiunti gli interessi legali ex art. 1984, co.1., c.c., dovuti dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m., tenendo conto della natura dell'attività difensiva svolta (tutte le fasi, ma con attività istruttoria solo documentale e assai contenuta, stante la contumacia del convenuto) e dello scaglione cui si riferisce la somma attribuita alla parte vincitrice anziché quella domandata (art. 5 D.M. n. 55 del 2014). Viene pronunciata la distrazione delle spese a favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:

in parziale accoglimento delle domande svolte da L.Z. nei confronti di F.B.,

CONDANNA F.B. a pagare a favore di L.Z. a titolo di mantenimento del figlio e refusione delle spese straordinarie la somma di 59.705,65 euro, oltre agli interessi così come in parte motiva;

CONDANNA F.B. a pagare a favore di L.Z. a titolo di risarcimento del danno endofamiliare non patrimoniale la somma di 42.062,5 euro, oltre agli interessi così come in parte motiva;

CONDANNA altresì F.B. a rimborsare a L.Z. le spese di lite, che si liquidano in 7.795 euro per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, Avv. Junia Mariani del Foro di Pavia.

Conclusione

Così deciso in Pavia il 5 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2022.